

STATUTO

**RESIDENZA OBERDAN
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S. IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LENTINI SR VICOLO MONZA 12

Numero REA: SR - 133016

Codice fiscale: 01579450899

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-04-2007 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n.1049

Raccolta n.276

COSTITUZIONE DI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, addì quattordici del mese di marzo.

14 marzo 2007

In Lentini, nel mio studio in Via Agnone n.98;

Avanti a me Dottor Roberto Cannavo', notaio in Lentini, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Siracusa, sono presenti i signori:

SGROI Salvatore, nato a Catania (CT) il 22 ottobre 1969, residente a Lentini, Via Macello n. 79, artigiano, il quale dichiara di avere codice fiscale SGR SVT 69R22 C351W e di essere coniugato in comunione legale;

RIZZA Angela Paoletta, nata a Avola (SR) il 29 giugno 1968, residente a Lentini, Via Macello n. 79, impiegata, la quale dichiara di avere codice fiscale RZZ NLP 68H69 A522T e di essere coniugata in comunione legale;

SGROI Carmelo, nato a Lentini (SR) il 10 agosto 1939, residente a Lentini, Via Bertrand Russel n. 35, pensionato, il quale dichiara di avere codice fiscale SGR CML 39M10 E5320 e di essere coniugato in comunione legale;

CICERO Carmela, nata a Lentini (SR) il 21 agosto 1948, residente a Lentini, Via Bertrand Russel n. 35, casalinga, la quale dichiara di avere codice fiscale CCR CML 48M61 E532I e di essere coniugata in comunione legale.

BRECI Simona, nata a Lentini (SR) il 11 dicembre 1975, residente a Carlentini, Via Magenta n.2, casalinga, la quale dichiara di avere codice fiscale BRC SMN 75T51 E532H e di essere coniugata in separazione dei beni.

MANOLI Eleonora, nata a Lentini (SR) il 8 aprile 1972, residente a Lentini Via Pisano Baudo n. 10, casalinga, la quale dichiara di avere codice fiscale MNL LNR 72D48 E532B e di essere coniugata in separazione dei beni.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto col quale costituiscono una società cooperativa sociale a mutualità prevalente O.n.l.u.s. il cui funzionamento è così disciplinato:

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - PRINCIPI

Articolo 1

E' costituita una Cooperativa Sociale a mutualità prevalente O.N.L.U.S. denominata:

"Residenza Oberdan Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S."

L'associazione, in conformità al D.lgs. 460/97, si obbliga ad utilizzare nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S."

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 3

La Cooperativa ha sede in Lentini.
Con delibera degli organi competenti può istituire sedi secondarie, filiali e succursali.

TITOLO II

SCOPO - PRINCIPI - OGGETTO

Articolo 4

La società è una cooperativa che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale, è tassativamente apolitica e senza finalità di lucro e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori e anziani, tossicodipendenti, alcolisti, malati terminali, extracomunitari, giovani in condizioni di disagio sociale, detenuti e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione.

La cooperativa intende collaborare con tutte le realtà sociali presenti sul territorio.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra Cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo italiano e internazionale. La Cooperativa è tassativamente apolitica.

Articolo 5 - Oggetto Sociale

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, i seguenti servizi in campo sociale e riabilitativo rivolti a privati, imprese e non, enti pubblici quali Comuni, Provincie, Regioni e ASL.

- a) attività, servizi e centri di riabilitazione;
- b) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di bisogno;
- c) centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

- d) strutture alberghiere, case vacanza e campeggi, aperti a singoli, famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;
- e) servizi domiciliari assistenziali, infermieristici, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, asili nido, scuole materne, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- f) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza;
- g) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- h) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;
- i) come attività secondaria possono essere intraprese attività di ristorazione collettiva, equitazione, attività sportive e ricreative aperte a tutta la cittadinanza purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali, inoltre possono essere aperti punti vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo ergoterapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri o acquistati da terzi;
- l) la cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purché necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali;
- m) la cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato dei D.Lgs 385/1993 della delibera del CICR del 3/3/1994 e delle Istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'Art. 13 del DPR 601/73 come modificato dall'art. 10 della L. 31/1/92 n. 59 e

successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma;

n) la cooperativa può costituire Fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31/1/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

o) per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa è inoltre fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero stabilito per Legge.

Può essere socio chiunque persona fisica e giuridica che, non avendo contrastanti interessi con quelli della Cooperativa, ne condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione. Possono altresì essere socie le Persone Giuridiche pubbliche e private, i cui Statuti lo consentano.

Articolo 7

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono divenire soci persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

Soci lavoratori - essi prestano la propria opera, ottenendo, quale corrispettivo, un compenso di qualsiasi entità o natura;

Soci volontari - offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà.

Soci sovventori - che ai sensi della Legge n. 59 del 31.1.92 e successive modifiche ed integrazioni, parteciperanno anche a programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di potenziamento tecnologico e aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Ogni socio è iscritto in una apposita Sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono essere soci Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, domicilio e residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

Gli Enti che intendono associarsi alla cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni :

- denominazione e ragione sociale, sede dell'attività, codice fiscale ed eventualmente Partita IVA;
- importo e numero di quote da sottoscrivere e impegno di versare quanto sottoscritto;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- dichiarazione di accettazione dello statuto sociale;
- nome della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- 3) bilancio dell'ultimo esercizio;
- 4) ogni altro documento che il Consiglio di amministrazione della cooperativa ritenga utile e abbia richiesto.

Di ogni modifica che deve essere apportata allo statuto dagli enti associati dovrà essere data comunicazione alla cooperativa entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

Il Socio Sovventore contestualmente alla domanda dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è consentito il recesso.

Articolo 9

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi, a norma dell'art. 14.

Il nuovo ammesso dovrà versare l'ammontare della quota sottoscritta nei termini indicati dal consiglio di amministrazione nella delibera di ammissione a socio.

Articolo 10

I nuovi soci devono versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento della quota di capitale sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assem-

blea o dal consiglio di amministrazione;
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

Articolo 11

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza ed esclusione e per causa di morte.

Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto al valore nominale eventualmente rivalutato secondo le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata, decidere se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

Articolo 13

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

La decadenza ha effetto dall'annotazione nel Libro dei soci.

Articolo 14

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a. venga a meno del comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
- b. senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti, l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.
- c. intenzionalmente danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo moralmente o materialmente, la cooperativa.
- d. senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte a imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.
- e. il Socio Sovventore non può recedere dalla Cooperativa per un anno dalla data della sua ammissione. Dopo tale termine, deve comunicare il recesso almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 15

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli artt. 9, 12, 13 e 14 devono essere comunicate a mezzo lettera o qualsiasi altro mezzo, comunque comprovante l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato il quale può

ricorrere al collegio arbitrale; il mancato ricorso al collegio arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi effettivamente versata; eventualmente rivalutata in misura non superiore a quanto stabilito dalla legge relativamente al mantenimento dei requisiti mutualistici.

La relativa liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio divenga operativo e si matura allo scadere dei 6 mesi successivi all'approvazione del Bilancio.

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso e l'esclusione sono avvenuti:

- verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati;
- verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Articolo 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo 15.

In caso di morte di un socio si procederà alla liquidazione della sua partecipazione in favore degli eredi a meno che i soci superstiti, con decisione a maggioranza, non decidano di continuare la società con gli eredi o i legatari del defunto, sempre che costoro vi acconsentano.

Articolo 17

I soci receduti, decaduti o esclusi, dovranno presentare la richiesta di liquidazione della quota. Gli eredi del socio defunto dovranno inoltre presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla Riserva indicata nell'art. 19.

Articolo 18

Il trattamento economico corrisposto ai Soci che prestano continuativamente la loro opera nella Cooperativa, verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla scorta del regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.

Agli altri Soci, su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per svolgere le attività in favore della Cooperativa.

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Articolo 19

Il patrimonio sociale è formato:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna.
- b. dalla Riserva ordinaria
- c. dalla Riserva indivisibile

La Riserva indivisibile è costituita:

- dalle eccedenze attive di bilancio;
- da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità o contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Articolo 20

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposta a pegno o a vincolo.

Possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione deve provvedere alla redazione del Bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Oltre a quanto disposto dall'art. 2429 bis, la Relazione del Consiglio di Amministrazione deve fornire dati e precise informazioni circa l'attività della Cooperativa in ambito sociale nei confronti dei Soci e dell'intera Comunità.

Inoltre, la Relazione degli Amministratori deve dettagliatamente e chiaramente evidenziare i criteri adottati nella gestione della Società per l'effettivo conseguimento degli scopi statutari.

Articolo 22

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

L'eventuale eccedenza attiva deve essere destinata:

- a) il 20% alla Riserva ordinaria
- b) una quota degli utili annuali deve essere corrisposta ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità indicate dal punto 4 dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 "Nuove Norme in materia di Società Cooperative" e successive norme modificative ed integrative;
- c) una quota nella misura consentita dalla legge 59/92 e successive variazioni potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle quote detenute dai Soci;
- d) la restante parte è destinata integralmente alla Riserva indivisibile.

L'Assemblea può sempre deliberare che in deroga a quanto sopra sia devoluta alla Riserva indivisibile la totalità dell'eccedenza attiva risultante dal bilancio salvo quanto previsto ai punti a) e b) del presente articolo.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 23

Sono organi della Cooperativa:

- A) l'assemblea dei soci;
- B) il consiglio di amministrazione;
- C) il collegio dei sindaci.

A) ASSEMBLEA

Articolo 24

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva gli eventuali programmi pluriennali e l'eventuale programma annuale dell'attività sociale con relativo preventivo;
- 2) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- 3) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- 4) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori,
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nonché entro quattro mesi, ed eventualmente entro sei mesi quando speciali ragioni lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul relativo bilancio.

Articolo 25

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della società e sulla revoca della liquidazione medesima.

Articolo 26

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza e tramite raccomandata (a mano o postale).

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere convocata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano

pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 27

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza. Le deliberazioni sono prese per maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla sua trasformazione, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Nel caso di deliberazioni di trasformazione della società i dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società stessa.

Articolo 28

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio, compresa la figura del socio sovventore, ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto mediante delega scritta.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Non possono essere mandatari né gli amministratori né i sindaci della società.

Articolo 29

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza dal vice presidente a meno che su richiesta di almeno 5 soci l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non siano presenti né il presidente né il vice presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario e di due scrutatori; il segretario può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'assemblea.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica per il periodo indicato all'atto della loro nomina o fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati amministratori anche i soci sovventori di cui all'art. 7. La maggioranza degli amministratori deve però essere rappresentata dai soci ordinari.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 3° comma C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

Articolo 31

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

Articolo 32

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a dichiararlo e ad assentarsi al momento della deliberazione.

Articolo 33

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto

sociale.

Al Consiglio è demandato comunque l'obbligo di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il Bilancio di esercizio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa;
- c) provvedere alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- f) deliberare su tutte le materie di cui all'art. 5;
- g) conferire procure speciali, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- h) assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni, e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) dare l'adesione della società ad organismi associativi e consortili, assumere partecipazioni in altre società per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni ai fini di collegamento o riservate dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Articolo 34

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri, tanto singolarmente, quanto componenti una Giunta Esecutiva, o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Articolo 35

La rappresentanza sociale spetta al presidente e al vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali, la rappresentanza della società da esercitarsi, sia singolarmente, sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 36

In caso di cessazione per qualsiasi motivo degli incarichi di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli Amministratori così nominati dall'Assemblea è quella degli Amministratori sostituiti.

C) COLLEGIO SINDACALE

Articolo 37

Il collegio sindacale viene eletto solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea e si compone di

tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche tra non soci.

Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. L'assemblea che nomina i sindaci delibera riguardo al loro eventuale compenso.

Articolo 38

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in ogni momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Il Collegio Sindacale inoltre, deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423 comma 4 C.C.

Articolo 39

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 40

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci, ne durante la vita sociale, ne in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato anche rivalutato come disposto negli articoli precedenti del presente statuto, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all' art.

11 della Legge 31 gennaio 1992 n°59.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 41

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione in cui ha sede la società ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale provvederà inoltre alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro trenta giorni dalla richiesta dell'altra parte. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Se vi sia accordo in proposito tra le parti, la risoluzione delle eventuali controversie potrà essere demandata ad unico arbitro che giudicherà come amichevole compositore equitativamente e senza formalità di procedura.

Le decisioni del collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Articolo 42

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'articolo 22 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

All'atto di scioglimento della Cooperativa, le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile.

Articolo 43

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione di un regolamento interno per il funzionamento tecnico ed amministrativo al fine di precisare i rapporti dei soci all'interno della società, tale regolamento diverrà attuativo dal momento dell'approvazione dell'assemblea.

Articolo 44

Alla Società Cooperativa si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata.

Per tutto quanto non è contemplato nel vigente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia."

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007.

I soci costituiti in prima assemblea totalitaria deliberano che per ora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che durerà in carica fino a revoca o dimissioni. A tale carica vengono nominati:

RIZZA Angela Paoletta, Presidente, al quale spetterà la rappresentanza della società anche in giudizio, con tutti i poteri di legge e del presente statuto;

SGROI Carmelo Vice presidente e consigliere;

BRECI Simona, Consigliere,

tutti sopra generalizzati, i quali dichiarano di accettare la carica sopra conferita e dichiarano, altresì, che a loro carico non sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità a norma di legge e di statuto.

Inoltre l'Assemblea, sempre all'unanimità, delibera che per ora la quota di partecipazione da versare sia di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ognuna e tutti i soci fondatori dichiarano di avere versato prima d'ora, in previsione, nelle casse sociali ognuno una quota per detto importo, per cui il capitale sociale attuale è complessivamente di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

I comparenti deliberano, inoltre, di non nominare il Collegio Sindacale in quanto il capitale sociale non raggiunge il limite obbligatorio per la sua nomina.

I comparenti delegano il nominato Presidente ad apportare al presente atto tutte le modifiche necessarie ai fini della iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese ed a provvedere a tutti i conseguenti adempimenti di legge.

I comparenti mi fanno, inoltre, richiesta di indicare, al momento della iscrizione del presente atto costitutivo al Registro delle Imprese di Siracusa quale indirizzo ove è posta la sede della società in Lentini, Vicolo Monza n. 12, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'importo globale delle spese, imposte e tasse del presente atto ammontante ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) è a carico della società.

Si chiedono le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi in materia per le O.N.L.U.S. e l'esenzione delle imposte di bollo ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

Richiesto, ho ricevuto io notaio questo atto che leggo ai comparenti, i quali, da me interpellati lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me notaio; consta di otto fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano per trentadue pagine fino a questo punto.

Sottoscritto alle ore diciotto e trenta minuti.

Sgroi Salvatore

Rizza Angela Paoletta

Sgroi Carmelo

Cicero Carmela

Breci Simona

Manoli Eleonora

Roberto Cannavò notaio